Penale Sent. Sez. 2 Num. 22163 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 21/02/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal

1)PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova

nonché da

2) ANTAR HAKIM MOUSTAFA ABDELHAKIM n. in Egitto il 19/5/1980

3)ANTAR HOSSAMELDIN MOSTAFA ABDELHAKIM n. in Egitto il 23/11/1973

4) SAKHER TAREK n. in Algeria il 19/2/1982

avverso la sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Genova in data 15/05/2018

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2019 la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.g. e di Sakher Tarek con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per il rigetto dei ricorsi di Antar Hakim Moustafa Abdelhakim e Antar Hossameldin Mostafa Abdelhakim;

Udito per le parti civili l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito il difensore, Avv. Vittorio Platì, anche quale sostituto processuale dell'Avv. Sandro Clementi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.g. e l'accoglimento dei motivi proposti nell'interesse degli imputati

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d' Assise d'Appello di Genova riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati Antar Hakim Moustafa Abdelhakim, Antar Hossameldin Mostafa Abdelhakim e Sakher Tarek colpevoli del delitto di cui all'art. 270 bis cod.pen. per aver partecipato all'associazione terroristica denominata Stato Islamico o Daesh, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

La Corte territoriale, in parziale accoglimento dei gravami difensivi, riqualificava il fatto ascritto ad Antar Hakim e Antar Hossameldin ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, cod.pen., determinando la pena in anni tre, mesi otto di reclusione ciascuno e riduceva la pena inflitta al Sakher, del quale confermava la responsabilità in ordine alla condotta partecipativa, ad anni quattro di reclusione. Conseguentemente riduceva, altresì, l'importo della provvisionale a carico di ciascun imputato.

2.Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova e i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito illustrati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 Disp.att. cod.proc.pen.

2.1 Il Procuratore Generale impugna la sentenza della Corte territoriale con esclusivo riguardo alle posizioni di Antar Hossameldin e Antar Hakim, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, la mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova in relazione alla riqualificazione dell'originario addebito di cui all'art. 270 bis cod.pen. nella fattispecie ex art. 414 cod.pen.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale è pervenuta alla riqualificazione dei fatti contestati trascurando di valutare unitariamente e complessivamente, come imposto dall'art. 192 cod.proc.pen., i comportamenti dei fratelli Antar, la loro natura, gli effetti, la durata nel tempo, i collegamenti e gli accordi con gli ambienti terroristici, escludendo in maniera sbrigativa che gli stessi avessero fornito supporto funzionale all'associazione.

In particolare, la sentenza impugnata ha omesso di valutare, unitamente alle condotte di propaganda e apologia delle attività del sodalizio, quelle consistenti nell'aver fornito consigli a coloro che intendevano unirsi alla lotta armata terroristica, mettendo a disposizione il testo del giuramento di fedeltà al califfato, ovvero nell'aver garantito l'affidabilità dei nuovi aderenti,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condotte ampiamente provate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e telematiche nonché dall'analisi dei dispositivi informatici e dei telefoni cellulari sequestrati, non contestate dagli stessi prevenuti e idonee a provare lo stabile inserimento dei ricorrenti nella struttura terroristica alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Infatti, il ricorrente segnala come anche le attività meramente preparatorie, il supporto logistico, il proselitismo e la diffusione di materiali di propaganda debbano riconoscersi come attività funzionali all'esecuzione del programma dell'associazione, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della stessa. Pertanto, risulta erronea la valutazione della sentenza impugnata laddove ha ricondotto l'attività dei prevenuti alla mera manifestazione di propositi eversivi senza considerare l'esistenza di contatti effettivi tra gli imputati e la struttura terroristica.

3. ANTAR HOSSAMELDIN MOSTAFA ABDELHAKIM con l'Avv. Vittorio Platì

3.1 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 414 cod.pen. e correlata mancanza di motivazione. La difesa dell'imputato assume che la semplice condivisione e pubblicazione attraverso il proprio profilo facebook di materiali di propaganda dell'ISIS non è idonea ad integrare la fattispecie di istigazione a delinquere o quella di apologia del terrorismo, avendo la giurisprudenza di legittimità richiamato la necessità che la condivisione sia rafforzata dall'approvazione dei contenuti messi in rete e che le condotte siano in grado di determinare il pericolo che altri possano commettere reati analoghi a quelli richiamati dalle pubblicazioni.

Per altro verso, la difesa segnala che i video e gli altri materiali pubblicati erano ripresi da varie piattaforme di propaganda dello Stato Islamico, accessibili a tutti, e -in assenza di sollecitazioni all'adesione da parte dei prevenuti nei confronti dei potenziali fruitori- la Corte genovese ha ritenuto sufficiente all'integrazione del reato ex art. 414 cod.pen. la semplice diffusione di notizie sullo Stato Islamico, senza, peraltro, offrire motivazione alcuna in ordine alla concreta idoneità delle condotte a provocare la commissione di fatti delittuosi da parte dei soggetti istigati.

4. ANTAR HAKIM MOUSTAFA ABDELHAKIM con l'Avv. Sandro Clementi

4.1 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187 cod.proc.pen. anche in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. La difesa lamenta che nei giudizi di merito non siano stati oggetto di prova l'esistenza e la natura terroristica dello Stato Islamico che costituiscono presupposto dei fatti addebitati al ricorrente, sia pure ricondotti alla fattispecie ex art. 414 cod.pen.

La Corte territoriale, investita di gravame sul punto, si è limitata a ritenere certe circostanze e fatti del tutto opinabili, privi di riscontro probatorio in atti, richiamando le risoluzioni Onu e i provvedimenti della Commissione Europea che non possono essere reputate fonti legislative produttive di efficacia vincolante nell'ordinamento penale interno. Pertanto, il riferimento alle determinazioni di organismi internazionali, come pure alla giurisprudenza della Corte di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Legittimità, non esonerava il giudice di merito dall'accertare l'esistenza e la natura dell'organizzazione nella fattispecie concreta, determinandosi liberamente anche su detta circostanza;

4.2 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 414 cod.pen. e il correlato vizio della motivazione. La difesa del ricorrente lamenta che la Corte genovese abbia ritenuto la sussistenza della fattispecie di istigazione senza motivare circa la ricorrenza degli elementi costitutivi. La sentenza impugnata, in particolare, erra nell'interpretazione della natura delle pubblicazioni dell'imputato che, in diversi casi, non sono riferibili all'attività dello Stato Islamico ma concernono accadimenti storici o versi del Corano mentre i materiali attinenti l'ISIS sono stati pubblicati in modo neutro, senza un'approvazione esplicita e senza che agli stessi venga attribuito un valore positivo. Nessuna valutazione è stata compiuta dalla sentenza impugnata in ordine all'effettiva illiceità dei fatti oggetto di diffusione e pubblicazione né tantomeno circa l'esaltazione degli stessi al fine di indurre i potenziali destinatari della divulgazione ad agire in modo delinquenziale, di fatto confondendo il sentire e l'agire dell'imputato con il contenuto oggettivo della pubblicazione, non essendovi prova che la diffusione di notizie relative alle azioni criminose di gruppi jihadisti affini all'IS implichi l'autonomo apprezzamento delle stesse da parte dell'imputato e che alla condotta si riconnetta un concreto rischio di indurre i destinatari alla commissione di delitti della stessa specie, elementi indispensabili all'integrazione della fattispecie sotto il profilo dell'offensività.

Inoltre, secondo la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo istigatorio sulla base di elementi di scarsa portata indiziante, quale il reiterato mutamento del profilo facebook, che non consentono di inferire in termini di certezza la volontà di suscitare condotte emulative, senza considerare il labile confine che separa il lecito dall'illecito, in fattispecie come quelle a giudizio che involgono opinioni politiche e religiose in radicale conflitto.

5. SAKHER TAREK con l'Avv. Vittorio Platì

5.1 la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 270 bis cod.pen. per aver richiesto tramite facebook il giuramento di fedeltà al califfo Al Baghdadi, successivamente postato in rete, e per aver manifestato tramite Telegram, a soggetti non identificati, la disponibilità a porre in essere un attentato.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha omesso di dar conto del momento acquisitivo della qualità di associato, limitandosi a ritenere sufficiente la manifestazione dell'adesione allo Stato Islamico che, anche in maniera indiretta, giunga a conoscenza dell'associazione terroristica. La sentenza impugnata, pertanto, ha ritenuto sovrapponibili l'adesione e la partecipazione, sebbene la prima sia un atto unilaterale che non richiede il benestare di terzi e non è idoneo a realizzare la compenetrazione organica che le Sezioni Unite Penali indicano quale carattere essenziale della partecipazione, e ha omesso di spiegare le ragioni per le quali l'atto adesivo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

eventualmente considerato insieme alla volontà di compiere attentati, sia sufficiente a ritenere integrata la partecipazione all'associazione terroristica.

Siffatta interpretazione non appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che l'adesione al sodalizio si concretizzi in atti causalmente efficienti nel dare corso al programma criminale dell'organizzazione, dimostrativi dell'esposizione a pericolo degli interessi dello Stato e del contributo fornito dal singolo associato sicché la mera adesione non rileva in quanto causalmente irrilevante ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

La Corte non ha spiegato quale sia il contributo efficiente fornito dal Tarek all'ISIS, limitandosi al richiamo al giuramento di fedeltà, all'intenzione di aderire allo Stato Islamico e alla disponibilità a compiere attentati. Né vale a giustificare la condotta partecipativa il richiamo alla natura flessibile dell'ISIS e alle modalità di reclutamento tramite Internet, prescindendo del tutto dalla necessità che l'adesione prestata all'organizzazione sia accompagnata dalla necessaria conoscenza da parte della struttura terroristica e che siano provati contatti reali con chi alla stessa è stabilmente legato. Al riguardo la Corte territoriale ha omesso la motivazione sebbene in sede di gravame la difesa avesse evidenziato che i contatti del Saker erano rimasti sconosciuti.

Osserva conclusivamente la difesa che un'interpretazione della condotta partecipativa che si discosti, come quella genovese, dai cardini fissati dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite, richiamata dalla giurisprudenza di legittimità anche nelle ipotesi di associazioni di stampo terroristico, imporrebbe la rimessione della questione alla Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod.proc.pen. come novellato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Del tutto preliminare s'appalesa il vaglio del primo motivo proposto nell'interesse di Antar Hakim Moustafa Abdelhakim, il quale lamenta che l'esistenza dell'organizzazione Stato Islamico e la sua natura terroristica non siano stati oggetto di prova nel corso del dibattimento di primo grado, negando valore vincolante nell'ordinamento interno alle determinazioni di organismi sovranazionali quali l'ONU e la Commissione Europea. La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte d'Appello (pag. 20) ha disatteso il gravame sul punto, osservando che l'esistenza di un'organizzazione terroristica denominata Stato islamico risulta accertata in molteplici pronunzie della corte di legittimità; è stata riconosciuta a livello internazionale in plurime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a far data dall'agosto 2014 e in documenti del Consiglio dell'Unione Europea che hanno carattere vincolante anche in forza del rinvio contenuto all'art. 270 sexies cod.pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.1 Osserva la Corte che già il primo giudice aveva compiutamente esaminato la questione relativa alla natura terroristica dell'autoproclamato Stato Islamico, ripercorrendone sinteticamente la nascita, illustrandone la strutturazione e le finalità, richiamando alcuni tra gli atti terroristici compiuti nei territori occupati e in Stati occidentali nonché illustrando in dettaglio le fonti sovranazionali che hanno riconosciuto all'ISIS/Daesh il carattere di "una minaccia globale e senza precedenti alla pace e alla sicurezza internazionali..a causa della sua ideologia estremista, violenta, dei suoi atti terroristici, dei continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, delle violazioni dei diritti umani.." (pag. 7). Il Gup concludeva, quindi, che le azioni e il programma dello Stato Islamico, finalizzato ad intimidire la popolazione mondiale e a destabilizzare le strutture politiche ed economiche dei paesi occidentali, ne imponevano la qualificazione di associazione con finalità di terrorismo, alla stregua del paradigma normativo di cui all'art. 270bis cod.pen.

6.2 La cennata disposizione, introdotta con L. 6 febbraio 1980, n. 15 e novellata dopo i tragici attentati alle Torri Gemelle con L. 15 dicembre 2001, n. 438, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, pur mancando di precisare i casi nei quali un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo, concetto che doveva essere, quindi, necessariamente desunto dai principi di diritto interno ed internazionale, quali la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea pubblicata nella G.U. della Comunità Europea del 22 giugno 2002 n. 164. Detto provvedimento ha definito come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono "attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche".
Tale definizione è stata recepita nella legislazione italiana con l'art. 15, comma 1, del D.l. 27 n. 144/05,convertito con modificazioni nella L.155/2005, che ha introdotto nel sistema l'art. 270 sexies, "Condotte con finalità di terrorismo", disponendo che "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Alla decisione quadro del 2002/475/GAI hanno fatto seguito la Convenzione di Varsavia,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

adottata dal Consiglio d'Europa nel 2005 per la prevenzione del terrorismo, il successivo intervento di indirizzo e aggiornamento del 2008/919/GAI e, da ultimo, la Direttiva 2017/541 contro il terrorismo, tesa a colmare le lacune esistenti nei precedenti strumenti di indirizzo attraverso la previsione di nuovi obblighi di incriminazione in materia di addestramento, organizzazione di viaggi a fini terroristici e finanziamento nonché ad uniformare le discipline degli Stati membri in modo da agevolarne la cooperazione, facendo, in particolare, ricorso ai poteri riconosciuti dal Trattato di Lisbona che, all'art. 83, par. 1, TFUE, qualifica il terrorismo come un fenomeno criminale grave e transnazionale da fronteggiare con strumenti comuni, autorizzando il Parlamento e il Consiglio d'Europa ad intervenire per stabilire le linee portanti dei reati e delle sanzioni nonché le tutele da approntare per le vittime.

Il quadro di riferimento internazionale, adeguatamente richiamato dai giudici territoriali, vincolante per effetto del recepimento legislativo delle fonti sovranazionali e in virtù dell'obbligo di conformazione prescritto dall'art. 10 della Costituzione, dà conto dell'inconsistenza dell'obiezione difensiva circa un radicale deficit probatorio in ordine all'esistenza e alla natura terroristica del c.d. Stato Islamico.

7. Con riguardo al ricorso del P.g. deve previamente rilevarsi l'inammissibilità della produzione documentale relativa al ripristino della custodia intramuraria nei confronti dell'imputato Antar Hossameldin e alla condotta carceraria tenuta dallo stesso, trattandosi di atti privi di collegamento funzionale con le doglianze dedotte e, in particolare, con il denunziato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen.

Nondimeno, reputa la Corte che l'impugnazione della pubblica accusa che lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione delle condotte ascritte ad Antar Hossamedin Mostafa e Antar Hakim Moustafa alla stregua dell'art. 414 cod.pen. sia fondata e meritevole d'accoglimento.

La Corte d'Appello ha osservato (pag. 13) che, per quanto le caratteristiche dell'organizzazione terroristica Stato Islamico impongano di guardare oltre gli schemi e i paradigmi interpretativi utilizzati per la valutazione di fenomeni criminali e terroristici interni in considerazione delle connotazioni fluide e spontaneistiche del sodalizio, con forme di reclutamento aperte o progressive e capaci di accogliere anche vocazioni criminali individuali maturate in modo pressoché esclusivo attraverso la rete, tuttavia la partecipazione al delitto associativo di cui all'art. 270 bis cod.pen. postula un concreto supporto funzionale all'attività terroristica con lo scopo della commissione di atti violenti di cui il gruppo o l'individuo dimostri concreta capacità di effettiva realizzazione, al di là della mera adesione ideologica e del perseguimento di scopi di proselitismo.

Ha, quindi , escluso che in relazione alle posizioni dei fratelli Antar siano ravvisabili gli estremi della partecipazione alla compagine terroristica, restando la loro attività confinata nell'ambito di condotte integranti l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 414 cod.pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7.1 La concreta individuazione della soglia comportamentale cui ancorare la condotta partecipativa nella fattispecie associativa in esame, nel rispetto dei principi di materialità ed offensività, non può prescindere da alcune preliminari riflessioni relative alla natura di reato di pericolo presunto del delitto ex art. 270 bis cod.pen. (*ex multis,* Sez. 1, n. 35427 del 21/06/2005, Drissi, Rv. 232280; Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345;Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016,Nasr Osama,Rv. 265924) e alla sostanziale impossibilità di automatica traslazione alla specificità del fenomeno jihadista dei collaudati canoni interpretativi elaborati in materia di criminalità organizzata e formazioni eversive interne.

Sotto il profilo della storiografia giudiziaria e con riguardo ai fenomeni di criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso, deve rilevarsi che, superata la fase stragista degli anni '90, il peculiare metodo che caratterizza siffatte compagini rifugge dalla generalizzata violenza, privilegiando lo strumento del controllo del territorio, della infiltrazione degli apparati amministrativi e dell'intimidazione di singoli o categorie di soggetti al fine di assumere posizioni egemoniche su interi settori produttivi mentre la violenza di matrice ideologica interna, nelle sue espressioni più recenti e virulente, appare distante da tensioni ed efficacia propriamente eversive, intese a minare l'assetto costituzionale.

La siderale distanza che separa le esperienze associative criminali interne e il fenomeno jihadista, di latitudine globale, ha reso palese da tempo la necessità di un indispensabile adeguamento dei consolidati canoni ermeneutici in materia di delitto associativo con riguardo a detto peculiare fenomeno.

Non possono, infatti, sottacersi le criticità e frizioni di sistema che si frappongono alla mera trasposizione nel campo delle associazioni terroristiche di criteri ermeneutici elaborati con riferimento al modello criminale dell'associazione mafiosa che, quantunque tentacolare e pervasivo, resta ancorato ad una dimensione territoriale ed ad una struttura organizzativa piramidale, il cui archetipo è di tipo familistico-patriarcale, e consente di misurare la partecipazione criminosa secondo efficaci griglie valutative, quali l'organica compenetrazione del singolo nel tessuto organizzativo del sodalizio o la "messa a disposizione", intesa quale assenso preventivo ed incondizionato a prestare la propria attività nell'interesse dell'associazione, rispondenti al fine di sondare l'internità al gruppo secondo un criterio di tipo organicista.

Siffatti parametri interpretativi soffrono evidenti torsioni applicative nell'adattamento ad un fenomeno criminale di carattere addirittura statuale, reclamando l'Isis la natura di uno stato universalista includente tutti i musulmani, che delle proprie strategie fa pubblica professione, che non aggrega per cooptazione rispetto ai fini ma in ragione dell'adesione ad una visione integralista della religione musulmana, che predica la necessità di affermarne la primazia in maniera violenta, anche a livello individuale, al fine di scardinare istituzioni e assetti delle società dei miscredenti, che costituisce, dunque, un modello criminale che per dimensioni e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diffusione non ha termini di utile comparazione giuridica nelle pregresse esperienze criminose nazionali.

In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibili garanzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri che valorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, il superamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270bis cod.pen.

7.2 Di tale problematica si è fatta carico da tempo la giurisprudenza di legittimità, seppur con esiti ancora non pienamente consolidati, evidenziando che -ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale - la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, ed è compatibile con le strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. In tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008 , Bouyahia e altri, Rv. 241175). Nello stesso senso, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012 , Chabchoub e altri, Rv. 253944, secondo cui il reato è integrato anche in presenza di un sodalizio connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. Nel delineato solco interpretativo si colloca, più recentemente, anche Sez. 2, n. 38208/2018 del 27/4/2018, Waqas Muhammad ed altro, non mass.

L'espansione orizzontale e la versatilità del fenomeno jihadista non ha, tuttavia, fatto scolorire la considerazione circa la necessità di raccordare il contributo dell'agente con l'entità associativa nella sua interezza, sia pure attraverso articolazioni decentrate. L'elaborazione giurisprudenziale ha, infatti, insistentemente richiamato l'esigenza dell'innesto dell'attività del singolo sodale nella struttura organizzativa di riferimento sicché -a fini cautelari- la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", è stata desunta dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si raccordi con la struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, Afli Nafaa, Rv. 274217; in termini n. 14503 del 19/12/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. Messaoudi, Rv. 272730); principi ribaditi anche da Sez. 6, n. 51218 del 12/06/2018, El Khalfi Abderrahim, Rv. 274290 che ha precisato che la partecipazione all'organizzazione internazionale "madre" postula contatti effettivi e reali con la stessa, non potendosi attribuire di per sé rilevanza, ai fini della configurazione della condotta partecipativa, né al supporto ad una generica finalità terroristica ovvero alla propaganda all'interno di luoghi di culto, né alla generica messa a disposizione "unilaterale".

Si è, infatti, costantemente segnalato che la sola adesione ideologica alla dottrina integralista islamica propugnata dall'IS e alle azioni violente che la caratterizzano non può ritenersi elemento giuridicamente sufficiente per dare prova del ruolo di partecipe all'associazione terroristica (ex multis, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 27273; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182), pur chiarendo che la risposta alla chiamata alla *jihad* segna il momento in cui si instaura un legame qualificato tra il singolo e l'associazione, alla luce del quale vanno lette le condotte che il singolo pone in essere, richiamandosi e utilizzando il patrimonio ideologico, culturale e di condivisione delle tecniche terroristiche, che costituisce il sostrato comune dell'associazione denominata ISIS (in tal senso, Sez. 2, n. 38208/2018 del 277472018, Waqas Muhammad ed altro, cit.)

8. L'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare l'inedito problema di organizzazioni terroristiche transnazionali di matrice etnico-religiosa, a base diffusa e struttura fluida, con modalità di propaganda e reclutamento che privilegiano mezzi informatici di grande impatto e difficile controllo, che fanno leva su programmi di spiccato contenuto ideologico e fondati su una chiamata al jihad anche di carattere individuale, non ha, dunque, trascurato di prestare doverosa attenzione alla necessità di ancorare l'anticipazione della soglia di punibilità propria dei delitti di attentato e dei reati di pericolo alla valutazione di offensività in concreto delle condotte.

8.1 La Corte Costituzionale ha reiteratamente rammentato che rientra nella sfera di discrezionalità del Legislatore la scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi, ivi compresa l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva. Ha, tuttavia, chiarito che tali soluzioni debbono confrontarsi con il rispetto del principio di necessaria offensività del reato, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., precisando che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

spetta al giudice costituzionale procedere alla verifica dell'offensività in astratto, acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, e, ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di omologare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività c.d.in concreto), essendo lo stesso chiamato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, ancor più penetrante quando le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense, al fine di evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda fino a ricomprendere condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva (Corte Cost. sent. n.225 del 2008).

8.2 L'individuazione del minimo partecipativo idoneo a realizzare la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod.pen. sconta sul piano pratico la oggettiva difficoltà di enucleazione di pacifici criteri ermeneutici capaci di scriminare la condotta funzionale all'esistenza e all'attingimento degli scopi del sodalizio terroristico dalla lecita manifestazione di pensieri ed opinioni che, quantunque riprovevoli ed estranei all'humus culturale dei paesi occidentali, rientrano nella tutela costituzionale dell'art. 21 che, pacificamente legittima ogni forma di manifestazione del pensiero a prescindere dai contenuti, con i soli limiti rinvenibili "non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema" (Corte Costituzionale, sent. 65/1970).

9. La norma di confine che delimita la condotta partecipativa dal basso è costituita dalla fattispecie di cui all'art. 414 cod.pen. che, nella sua duplice declinazione, sanziona l'istigazione, intesa quale sollecitazione all'insorgenza ovvero al rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, e l'apologia, consistente nell'esaltazione di un fatto delittuoso finalizzata a determinarne l'emulazione. Trattasi di condotte connotate da dolo generico, che postulano come modalità costitutiva la destinazione del messaggio ad una pluralità di destinatari e punibili solo in presenza dell'effettiva idoneità della condotta istigatrice o apologetica a turbare l'ordine pubblico.

La fattispecie originaria, sulla base delle spinte novellatrici scaturite dai clamorosi attentati terroristici che hanno funestato gli ultimi lustri, si è arricchita con la previsione di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, contenute nel quarto comma dell'art. 414 c.p., applicabili qualora l'istigazione o l'apologia riguardi «delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità» ovvero fatti commessi con strumenti informatici o telematici.

La giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che, ai fini dell'integrazione del delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., (che è reato di pericolo concreto e non presunto) non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità dei consociati, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997, Gizzo, Rv. 209140; n. 8779 del 05/05/1999, Oste, Rv. 214645; n. 26907 del 05/06/2001, Vencato, Rv. 219888).

Ha, inoltre, ritenuto che integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all'Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa (Sez. 1, n. 24103 del 04/04/2017, P.M. in proc. Dibrani, Rv. 270604; n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265264). Quanto al dolo si è puntualizzato che lo stesso è generico e consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire (Sez. 1, n. 40684 del 16/10/2008, P.M. in proc. Fusco, Rv. 241564).

10. La condivisibile affermazione, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui restano fuori dalla nozione di partecipazione le condotte di mera adesione psicologica ad un'ideologia violenta ed estremista, destinate a refluire -nella ricorrenza delle soprarichiamate condizioni- nelle ipotesi di cui all'art. 414 cod.pen., va in ogni caso coniugata con la meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione a giudizio e dei comportamenti dei singoli agenti onde coglierne l'eventuale e specifica portata incriminante.

Il Gup (pag. 78) ha opportunamente evidenziato che "solo un'attenta analisi delle peculiari caratteristiche e delle finalità del sodalizio criminoso può consentire di stabilire se le condotte rispettivamente ascritte agli imputati- divulgazione e propaganda del jihad e delle azioni violente realizzate dai membri del sedicente Stato Islamico, adesione a forum e gruppi chiusi riconducibili all'associazione terroristica, contatti con aspiranti foreign fighter, trasmissione del giuramento di fedeltà del califfo Al Baghdadi, instradamento di aspiranti combattenti verso i territori di guerra e manifestazione di disponibilità a porre in essere un attentato terroristico- costituiscano un contributo utile al mantenimento, alla realizzazione o al rafforzamento degli scopi del sodalizio e nel contempo, offensivo del bene giuridico protetto dall'art. 270 cod.pen."

Di seguito la sentenza di primo grado ha focalizzato i caratteri e gli scopi del c.d. Stato Islamico, sottolineando come risulti strumentale al consolidamento dell'organizzazione, volta a creare uno Stato di ispirazione salafita che abbracci l'intera comunità dei musulmani, la positiva risposta alla chiamata al jihad armato contro i nemici, anche in forma individuale, più volte formulato dal sedicente califfo Al Baghdadi, e richiamando l'assoluta centralità rivestita nell'ambito del progetto terroristico dell'utilizzo della rete Internet e dei social media, destinati non solo alla propaganda delle attività del califfato, ma anche e soprattutto ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione, a condividere le istruzioni tecniche per atti di jihad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

individuale, ad intimidire i nemici "infedeli". Il rilievo cruciale attribuito alla comunicazione e all'esportazione globale del progetto dell'IS è testimoniato dalla creazione di un apposito "consiglio dei media" che sviluppa la produzione propagandistica del califfato e la sua diffusione tramite social network.

10.1 Un'attenta dottrina ha acutamente osservato come nel caso del c.d. Califfato o Stato islamico (IS), la militanza ideologica funge da vera e propria testimonianza di appartenenza identitaria in quanto -esplicitando la propria adesione al programma enunciato da Al-Baghdadi - e, di conseguenza, esaltandone le atrocità - un soggetto si professa cittadino del sedicente Stato islamico, si dichiara parte di una collettività che vede nel califfo la propria unità politica. La funzione strategica della propaganda apologetica in siffatto quadro di riferimento dà conto della correttezza ermeneutica della chiave di lettura dei materiali processuali offerta dal Gup e della riduttiva e non perspicua valutazione operatane dalla sentenza impugnata.

11. La Corte territoriale, come lamentato dal P.g. impugnante, ha condotto un inadeguato e parziale scrutinio delle risultanze processuali a carico dei prevenuti Antar Hossameldin e Antar Hakim, svalutando circostanze di fatto che erano meritevoli di più puntuale scrutinio allo scopo di saggiarne l'attitudine a fondare la responsabilità a titolo partecipativo nel delitto ex art. 270 bis cod.pen. Ed, invero, dall'analitica ricostruzione della sentenza di primo grado risulta, con riguardo alla posizione di Antar Hakim che, oltre alla pubblicazione sui molteplici profili Facebook, di cui aveva l'uso, di materiale propagandistico dell'IS, alla condivisione di video apologetici dell'attentato terroristico di Parigi del novembre 2015 e alla partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista, si faceva promotore del sostegno finanziario alla causa islamista, faceva ricorso alla c.d. Taqiyya ovvero alla dissimulazione della propria fede jihadista, come emerge dall'intercettazione telefonica dell'11/2/2016 dopo aver subito un controllo all'aeroporto di Fiumicino ove doveva imbarcarsi in direzione dell'Egitto; aveva espressamente aderito alla rivista on line "Dabiq News", prodotta dallo Stato Islamico che affronta principalmente i problemi dell'emigrazione verso i territori conquistati dall'ISIS e fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente e sulla fabbricazione di armi.

La Corte territoriale ha ricondotto nel paradigma dell'art. 414 cod.pen. non solo la pubblicazione da parte del prevenuto di video, immagini, commenti che esaltano le azioni più brutali ed efferate dell'Isis, quali l'assassinio di ostaggi con la contestuale esortazione ad ucciderli " ovunque li incontriate", ovvero di messaggi diretti ad intimorire (" i nostri coltelli saranno presto sulle vostre gole..") ma anche la diretta sollecitazione agli utenti a contribuire economicamente alla causa di rendere vittoriosa la religione islamica e la partecipazione a gruppi chiusi che hanno natura di strumenti d'indottrinamento piuttosto che di propaganda. Ugualmente deve rilevarsi che, sotto il profilo del dolo, la Corte territoriale non ha dato congruo conto delle ragioni alla base dei comportamenti dissimulatori adottati dal prevenuto per eludere l'attenzione degli organi investigativi e concretatisi nel ricorso a generalità di fantasia per la creazione di plurimi profili facebook; nella preoccupazione espressa a tale Elnewihi Elhossiny circa i controlli subiti all'aeroporto di Fiumicino l'11/2/2016 e nelle cautele

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

adottate in occasione di altro viaggio effettuato via nave nell'autunno 2015, di cui parlava con il fratello Hossameldin in alcuni messaggi scambiati l'8 novembre.

11.1 Quanto ad Antar Hossameldin, le emergenze processuali richiamate dai giudici di merito attestano che egli, che si proclamava agguerrito sostenitore dello Stato Islamico, ambiva- al pari del fratello- ad unirsi ai combattenti del califfato, dimostrava conoscenza e pregressi contatti con jihadisti che avevano risposto alla chiamata alle armi di Al Baghdadi, palesando partecipazione e cordoglio per tale Essam Shaaban caduto in guerra e apprezzamento per Abo Rayehana che aveva raggiunto la Siria per unirsi ai combattenti islamici.

Anche Antar Hossameldin, secondo le risultanze delle sentenze di merito, si è reso protagonista di una incalzante attività di propandanda in favore di Daesh tramite molteplici profili Facebook, anche con generalità false, utilizzati per divulgare la chiamata al jihad attraverso la pubblicazione di notizie e video diramati dall'associazione sulla piattaforma Telegram, curando tra l'altro un profilo intestato ad Ahmed Swid (" Ritorno al Califfato"), "martire" della causa e già membro dell'esercito del Califfato, proponendosi di eseguire "il testamento del nostro fratello" con la pubblicazione " dell'unicità e delle notizie dello stato". Tramite lo stesso profilo l'imputato postava la frase " AlJazeera,Watsapp, Telegram e Facebook sono diventati campi di battaglia tra lo stato islamico e l'esercito degli Stati Uniti d'America..qualcuno di voi ha paura, giovani, oppure siete pronti per la battaglia?", ricevendo ben 228 like e commenti anche da parti di soggetti che si dicevano personalmente pronti al jihad.

Il primo giudice ha, inoltre, evidenziato come dalle intercettazioni telematiche emerga che l'imputato era punto di riferimento per ottenere delucidazioni circa le scelte dello Stato islamico (come nel caso dell'esecuzione del pilota giordano Muad Al Kasasbeah), non esitando -a fronte di una richiesta rivoltagli in data 2/5/2016- a puntualizzare di " spiegare il punto di vista dello Stato"; si preoccupava di fornire ausilio a coloro che intendevano unirsi alle milizie jihadiste, contattando soggetti in grado di accreditare i potenziali combattenti e garantendo della loro affidabilità; trasmetteva, a richiesta, come nel caso del coimputato Sakher Tarek, il giuramento di fedeltà al califfo. Né la Corte territoriale ha spiegato le ragioni alla base dell'adozione di accurate precauzioni per evitare la sua identificazione attraverso il ricorso a sistemi di comunicazione anonima finalizzati a ostacolare il tracciamento dell'attività svolta sulla rete, alla cancellazione di post e chat, al reiterato suggerimento ai suoi interlocutori di utilizzare canali di comunicazione di maggiore sicurezza. Basti por mente alla telefonata intercorsa il 16/3/2016 con Eslam Khamis, avente ad oggetto il desiderio di quest'ultimo di raggiungere il teatro di guerra in Siria, al quale il prevenuto suggeriva di non parlarne per telefono, invitandolo a ricorrere a facebook o messanger: " ci sono delle possibilità, ci sono dei metodi però non se ne parla qui..hai capito?".

11.2 La Corte territoriale, pur dichiarando (pag. 15) di condividere le osservazioni del primo giudice circa la centralità della rete internet nelle strategie dell'organizzazione terroristica, ha complessivamente svalutato le emergenze che attingono i prevenuti, ritenendo -con riguardo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla posizione di Antar Hossameldin- dirimente l'affermazione captata in una chat del 30/3/2016 con tale Karim Jabli nella quale egli testualmente asseriva " io non faccio parte dell'esercito del califfato ma sono un agguerrito sostenitore dello Stato e chiedo a Dio di farmi unire a loro in salute con le tue preghiere".

La sentenza impugnata ha trascurato di spiegare in maniera persuasiva i motivi per i quali l'autoqualificazione del prevenuto alla stregua di mero sostenitore dell'Is rivesta valore assorbente al fine della degradazione della condotta partecipativa ritenuta in primo grado, nonostante una serie di emergenze dimostrative di personali e qualificati contatti con combattenti presenti sul fronte di guerra, pronti a fidarsi del suo accreditamento al fine di reclutare soggetti desiderosi di unirsi all'esercito di Al Bagdadi, senza tener conto che la partecipazione armata al conflitto è solo uno dei possibili ruoli funzionali all'assetto organizzativo del sodalizio e all'attingimento dei suoi scopi.

La stessa sentenza impugnata (pag. 16) riconosce, infatti, che almeno tre soggetti non individuati, come emerge dalle chat in data 16/4/2016, 1/5/2016 e 6/5/2016, si erano rivolti ad Antar Hossameldin "per ottenere informazioni utili ad unirsi alle milizie dello Stato Islamico", ricevendo assicurazioni sull'attivazione di contatti in grado di agevolarli.

Si tratta di condotte che la Corte distrettuale valuta alla stregua della mera istigazione sebbene le stesse si collochino, sotto il profilo fattuale, più propriamente nell'area del reclutamento, in quanto l'imputato si prestava ad instradare i combattenti, già determinati a votarsi al jihad, verso il teatro di guerra nei territori occupati da Daesh.

12. Alla luce dei materiali scrutinati dai giudici di merito emergono, dunque, comportamenti che non si esauriscono nell'esaltazione dell'organizzazione terroristica e nell'invito ad aderirvi ma proiettano l'azione dei prevenuti nell'ambito della concreta attività di supporto al sodalizio e che non risultano scrutinati in termini di adeguatezza e conferenza motivazionale dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo all'analisi compiuta del complesso comunicativo ascrivibile agli imputati, tenuto conto dei criteri discretivi tra apologia e partecipazione all'organizzazione in esame, della valenza "costitutiva" del ricorso ai social media e alla funzionalità delle condotte al rafforzamento del sodalizio, sotto il profilo dell'incentivazione dell'adesione al progetto criminoso, dell'agevolazione, del reclutamento e del convogliamento di fonti economiche-finanziarie verso l'apparato belligerante.

12.1 Alla stregua del consolidato insegnamento di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria relativa a realtà associative va richiamata la centralità della prova logica che, muovendo dall'esame delle singole condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo, e previa valutazione della consistenza di ciascun elemento acquisito, deve approdare ad una valutazione complessiva e sinergica, sorretta da corrette inferenze logiche, in ordine alla riconducibilità o all'esclusione delle condotte incriminate dall'alveo della partecipazione. Va al riguardo ulteriormente osservato che, nella prospettiva dell'apprezzamento di condotte potenzialmente partecipative al delitto associativo ex art. 270 bis cod.pen., appare particolarmente pregnante il riferimento, atto a selezionare quelle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concretamente sanzionabili, al "contesto" di realizzazione delle stesse che si rinviene all'art. 270 sexies cod.pen., trattandosi di richiamo che agisce in funzione di ampliamento della disposizione incriminatrice e di perimetrazione della messa in pericolo del bene protetto, che impone all'interprete la valutazione del contributo individuale nella concreta interazione con tutte le forze finalizzate all'evento.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il riferimento al "contesto" dell'azione, che concorre a definire la base sulla quale deve essere valutato il significato della condotta, comporta di dover dare rilievo al pericolo del "grave danno" anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto della stessa in una più ampia serie causale, non necessariamente controllata dall'agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto e altri, Rv. 260076 in fattispecie relativa ad attentato in danno del tunnel di Chiomonte della linea TAV; conforme Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015,P.m. in proc. Alberti e altri, Rv. 265405).

13. Devesi aggiungere che lo scrutinio del giudice d'appello ha analogamente pretermesso, ai fini dell'operata riqualificazione, un confacente vaglio del coefficiente psicologico che sostiene le condotte incriminate al fine di discernere l'eventuale emersione, oltre che di azioni causalmente raccordate agli scopi perseguiti da Daesh, di un'adesione che travalichi l'ambito della mera esaltazione ideologica dell'operato del califfo per sfociare nella consapevole volontà di condividerne operativamente gli obiettivi attraverso quella che il primo giudice ha definito (pag. 79) il c.d. jihad elettronico. Siffatta valutazione non può che far leva sul dolo specifico proprio della fattispecie ex art. 270 cod.pen., suscettibile di valorizzazione ai fini della più efficace tipizzazione delle condotte in considerazione del rapporto strumentale di mezzo a fine che qualifica il rapporto tra i singoli atti potenzialmente partecipativi e lo scopo tipico dell'associazione.

13.1 Invero, la preoccupazione avanzata da più parti in dottrina per la " destrutturazione" in corso della condotta partecipativa, asseritamente estesa fino a ricomprendere manifestazioni connotate da un deficit di materialità, non può ignorare il fatto che le attività di propaganda,apologia e proselitismo di cui si tratta non si risolvono nella manifestazione di opinioni pur esecrabili e nell'induzione all'emulazione ma orientano il consenso nell'ampia sfera della comunicazione virtuale in conformità alle direttive dello stato islamico e costituiscono la riserva aurea delle individuali vocazioni al martirio, prontamente rivendicate dall'ISIS che riconosce la veste di proprio combattente a chiunque ne attui, ovunque, le strategie violente. La smaterializzazione (intesa quale mero deficit di ricaduta nel mondo fisico degli effetti della condotta e non quale illecito esaurito dalla sola volizione), a ben vedere, costituisce il portato di modalità di estrinsecazione dei fatti delittuosi che non postulano necessariamente una fenomenologia che incida la realtà fisica ma la veicolano attraverso pervasivi strumenti di manipolazione comunicativa. Si tratta di fenomeni non estranei al diritto penale e che hanno indotto il legislatore in ripetute occasioni ad intervenire, ad esempio, in tema di pornografia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

virtuale, adescamento di minori via internet, frode informatica, a fronte di condotte che trovano nel mezzo telematico lo strumento elettivo di esecuzione con correlativa configurazione di condotte illecite la cui manifestazione è di per sé smaterializzata, ma non per questo può negarsene la specifica ed incontestabile offensività in ragione della lesione arrecata ai beni giuridici protetti. Né il sistema ignora condotte partecipative che prescindono da un apporto materiale all'illecito sol che si considerino le dinamiche del concorso di persone nel reato, ravvisabile anche in presenza di un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato, che può atteggiarsi anche come mera partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di sostegno psicologico delle altrui attività (Sez. 4, n. 2310 del 22/11/1994 - dep. 1995, P.G. in proc. A.V.C.I., Rv. 201244; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004,Terreno, Rv. 229200;Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, P.m. in proc. Di Chiara, Rv. 236853;Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016,Salamone, Rv. 268972), nel qual caso nessuno dubita della punibilità del contributo prestato dal partecipe sebbene di natura squisitamente psicologica in quanto destinato a saldarsi e a refluire nella materialità dell'azione lesiva del correo e non esaurito, quindi, da un mero stato soggettivo di volizione.

14. La Corte territoriale nello scrutinio dei materiali processuali, ai fini della diagnosi differenziale tra partecipazione ed istigazione ha, inoltre, omesso di considerare la possibilità (per così dire intermedia) di configurare l'attività del fratelli Antar alla stregua di concorrenti esterni dell'organizzazione criminosa IS secondo le coordinate ermeneutiche della sentenza Mannino, la quale ha chiarito- in relazione a compagini di natura mafiosa- che assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima, valutazione da effettuarsi mediante accertamento "ex post" in ordine all'affidabilità dell'efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Sotto il profilo del dolo la giurisprudenza ha segnalato la necessità che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V. e altro, Rv. 273356).

15. Alla luce delle considerazioni che precedono e del rilevato multiforme deficit motivazionale della sentenza impugnata, ritiene la Corte che la stessa debba essere annullata – ritenuti assorbiti i ricorsi degli imputati Antar Hossameldin e Antar Hakim- con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va al riguardo debitamente precisato che l'originario errore contenuto nel dispositivo concernente l'erronea individuazione del giudice di rinvio nella Corte d'Assise d'Appello di Genova è stato emendato ex art. 130 cod.proc.pen. con ordinanza resa in data 8 marzo 2019.
Non è, inoltre, fuor di luogo ribadire che, poiché esula dalla funzione del giudice di legittimità sovrapporre una nuova ed autonoma valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla portata ed alla affidabilità delle fonti di prova acquisite, dovendo lo stesso limitarsi a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio facendo corretta applicazione dei principi di diritto e delle regole della logica evidenziati in sede rescindente.
16. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Sakher Tarek, ritiene la Corte che debba essere rigettato in considerazione dell'infondatezza delle doglianze proposte. Le conformi sentenze di merito hanno esaustivamente scrutinato le risultanze probatorie che sostanziano il giudizio di responsabilità nei confronti del prevenuto per il delitto di cui all'art. 270 bis cod.pen., dando conto -con motivazione esaustiva ed esente da aporie ed illogicità manifeste- dell'inconsistenza delle tesi difensive. Invero, il primo giudice (pag. 83 e segg.) ha compiuto un'ampia disamina delle fonti probatorie a carico del ricorrente, evidenziando come il prevenuto abbia prestato il giuramento di fedeltà al califfo Al Bagdadi, rendendolo pubblico sul suo profilo facebook e, nell'estate del 2016, abbia intrattenuto ripetuti contatti con membri dello Stato Islamico che dovevano aiutarlo a realizzare un attentato terroristico e ad unirsi alle milizie islamiche. In particolare, dalle intercettazioni telematiche risulta che tale Abdo Ahmad Al Jazairi si era impegnato a mettere in contatto il Sakher con il gruppo dei " responsabili delle esplosioni in Europa" mentre tale Mountassir il 14 settembre 2016 riferiva all'interlocutore di aver parlato con un " fratello mujahid che mi detto che con l'aiuto di Allah ci aiuterà a fare una grande operazione...tu mi capisci bene". Il Gup ha sottolineato i connotati di clandestinità che connotavano l'agire dell'imputato e il fatto che egli non ha negato i rapporti con jihadisti di Daesh, asserendo, tuttavia, in maniera del tutto implausibile, di aver operato come agente sotto copertura allo scopo di acquisire informazioni sull'Isis da trasmettere alle autorità italiane per ottenere il permesso di soggiorno.
La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo, evidenziando come il giuramento di fedeltà al califfato, prestato in forma pubblica, e i contatti con interlocutori che avrebbero dovuto coadiuvarlo nella pianificazione di un attentato ("..sono in mezzo a questi kuffar ogni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giorno e mi piacerebbe fare di loro una carneficina" –conversazione 7/10/2016) costituiscono elementi idonei alla prova della partecipazione all'organizzazione terroristica, realizzando in concreto "la messa a disposizione della propria persona con le modalità di comunicazione privilegiate" dalla stessa, cui facevano seguito plurimi e documentati contatti con componenti dell'IS finalizzati alla commissione di attentati. Quanto al dolo, la sentenza impugnata ha richiamato la piena concludenza delle captazioni acquisite che vedono il prevenuto chiedere insistentemente ai propri contatti informazioni circa la sua collocazione nell'organizzazione,nel contempo dimostrandosi consapevole della necessità di adottare cautele per non essere scoperto, con ciò denotando la piena consapevolezza dell'illiceità del proprio agire.

Alla luce delle valutazioni operate dalla Corte territoriale appare, dunque, infondato il rilievo difensivo in ordine alla pretesa confusione tra l'adesione del ricorrente all'IS, manifestata attraverso la pubblicazione del giuramento di fedeltà al califfo ("...il giuramento di fedeltà non è un semplice insieme di parole da dire ma delle parole seguite dai fatti"), e la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso, provata per effetto dei collegamenti successivamente instaurati con soggetti intranei all'organizzazione, per tali riconosciuti dallo stesso imputato, al fine della pianificazione di gravi attentati. Contrariamente all'assunto difensivo, nella specie la sentenza impugnata ha fatto stretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Mannino, ravvisando nel giuramento di fedeltà allo stato islamico e,per esso, al califfo Al Bagdadi, una concreta ed effettiva manifestazione di disponibilità a servire gli scopi dell'associazione criminosa, di carattere non meramente ideologico, in quanto sostenuta dalla condivisione dei mezzi e degli scopi della stessa (resa palese dalla spiccata autoradicalizzazione denotata dalle conversazioni intercettate) e dalla concreta disponibilità alla pianificazione ed esecuzione di un attentato terroristico di grande impatto ("una carneficina").

17. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso del P.g. ed assorbite le impugnazioni di Antar Hakim Moustafa Abdelhakim e Antar Hossameldin Mostafa Abdelhakim, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio in ordine alla posizione dei predetti imputati e il rigetto del ricorso di Sakher Tarek, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo. Il regolamento delle spese relative alla posizione dei fratelli Antar è demandata all'esito del giudizio di rinvio anche per la presente fase di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Antar Hakim Moustafa Abdelhakim e Antar Hossameldin Mostafa Abdelhakim, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Milano per nuovo giudizio (come da ordinanza di correzione di errore materiale in data 8/3/2019). Dichiara i ricorsi dei predetti imputati assorbiti dalla precedente statuizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rigetta il ricorso di Sakher Tarek che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.600,00.

Riserva al definitivo la liquidazione delle spese relative alle posizioni degli altri due ricorrenti.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis

Il Presidente

Matilde Cammino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale